



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 2 del 05/11/2023

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 54 D.Lgs. 267/2000
Chiusura parchi giochi recintati, villa e cimitero comunali.
Eliminazione fattori di rischio causa vento.

LA SINDACA

VISTI:

- il bollettino di criticità regionale nr. 308 del 04.11.2023 prot. AOO_26_11525, diramato dalla Protezione Civile Regionale;
- il messaggio di allerta N° 1 del 04.11.2023 Prot. AOO_026_11526 del 04.11.2023, diramato dalla Protezione Civile Regionale che prevede: **“Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in graduale attenuazione dalla serata”**, nella zona “puglia B” nella cui ricade il territorio del Comune di Foggia;

CONSIDERATO che le piante ad alto fusto potrebbero essere sottoposte a persistenti sollecitazioni meccaniche a causa dei venti di burrasca che interesseranno il territorio comunale;

CONSIDERATO altresì che, per quanto sopra ed in previsione delle condizioni atmosferiche avverse innanzi descritte, non possono escludersi rischi per la pubblica incolumità in relazione alla possibile caduta di alberature ad alto fusto;

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità, sulla scorta delle valutazioni effettuate dal Dirigente della protezione Civile Comunale;

RICHIAMATI i poteri conferiti al sindaco di cui all'art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.ii.;

VISTI gli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/80;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- **La chiusura dei parchi giochi comunali recintati;**
- **La chiusura della Villa Comunale;**
- **La chiusura del Cimitero**, con esclusione delle attività non differibili (tumolazioni, ecc..) da

- svolgersi a cura del personale preposto adottando ogni cautela nello svolgimento delle stesse;
- **divieto di accesso ai parchi pubblici non recintati;**
 - **dalla data odierna alla cessazione dello stato di allerta.**

RACCOMANDA

altresì alla popolazione, nel medesimo arco temporale, di evitare lo stazionamento nei parchi pubblici non recintati, nonché nei parchi privati, lungo i viali alberati, le piazze ed ogni altro luogo ricadente nel territorio comunale ove insistono alberature ad alto fusto.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Servizio Protezione Civile, che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento e che il responsabile del procedimento è il Dott. Romeo Delle Noci.

AVVERTE

che è esperibile avverso la presente ordinanza, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro il termine di gg. 120 a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale e/o alla piena conoscenza della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- ai Servizi LL.PP. – Ambiente;
- alla Soc. PFC c/o Cimitero di Foggia e resa nota;
- alla Prefettura di Foggia;
- al Comando Prov.le dei Carabinieri;
- al gruppo Carabinieri Forestali di Foggia;
- al Comando di Polizia Locale di Foggia.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco pubblicata all'albo pretorio, trasmessa al servizio proponente e resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Foggia e **mediante diffusione attraverso la stampa locale.**

LA SINDACA

Dr.ssa Maria Nilda-Tatiana Episcopo

